COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI (X)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE
LOMBARDI GIOVANNI ENRICO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione (904) . 7

PRESIDENTE 7, 8
BECCIU, *Relatore per la X Commissione* 8
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 8, 9
REVELLI, *Relatore per la IV Commissione* 7, 9

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo (1088) 9

PRESIDENTE 9, 10
BECCIU, *Relatore f.f. per la X Commissione* 10
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 10
REVELLI, *Relatore per la IV Commissione* 9

Votazione segreta:

PRESIDENTE 11

La seduta comincia alle 12,35.

Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione (904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ».

La III Commissione affari esteri, investita del'esame del disegno di legge per il parere alle nostre Commissioni, ha lasciato decorrere i termini senza inviarlo. Trattandosi di parare non vincolante, possiamo procedere senz'altro alla discussione del disegno di legge.

L'onorevole Revelli, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

REVELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Avevamo già discusso questo disegno di legge in sede referente nella seduta del 2 aprile 1974 ed alla unanimità – tranne qualche osservazione da parte del gruppo comunista in ordine al fatto che la materia veniva trattata per settori e che non si

era avuto il necessario approfondimento sul piano generale del codice della navigazione – tutti eravamo stati concordi nel chiedere il passaggio alla sede legislativa.

Per quanto riguarda, quindi, il disegno di legge in discussione non posso che richiamarmi alla relazione fatta allora, nella quale ebbi a sottolineare come esso sia inteso a favorire l'impiego di capitali stranieri nell'ambito della proprietà delle navi e, quindi, meritevole di sollecita approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Becciu, relatore per la X Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCIU, *Relatore per la X Commissione*. Anch'io mi riallaccerò alle poche osservazioni fatte nella sede referente in ordine a questo disegno di legge, che pone riparo ad una situazione di grande disordine e di sostanziale illegalità, snellendo nel contempo alcune procedure amministrative e cercando di liberalizzare il sistema. Il tutto tende ad incrementare – ed è questo, secondo me, l'obiettivo fondamentale che il Governo si è voluto prefiggere nel presentarci il disegno di legge – gli investimenti nazionali ed esteri e le entrate valutarie e fiscali.

La normativa contenuta nel presente disegno di legge è già stata illustrata in sede referente; come relatore della X Commissione non mi rimane che registrare l'obbligo del Ministero della marina mercantile in ordine alle iscrizioni nei registri marittimi e del Ministero dei trasporti in ordine alle iscrizioni nei registri della navigazione interna: essi, infatti, sono gli organi preposti ad accertare la sussistenza dei nuovi requisiti per la proprietà di navi e per l'iscrizione nei registri italiani delle navi. Tutta la materia è stata modificata nei punti fondamentali per consentire il raggiungimento di questi scopi.

Fondamentale è la modifica del rapporto dei carati in ordine alla partecipazione finanziaria di società straniere; il loro numero, originariamente limitato ad otto, è stato ulteriormente aumentato, ma nonostante questa liberalizzazione la nuova normativa non trascura l'esigenza particolare della prevalenza degli interessi nazionali per quanto attiene agli organi dell'amministrazione delle società ai quali partecipino, eventualmente, società straniere.

È questa una rilevante innovazione che facilita il raggiungimento di fondamentali scopi di carattere economico-finanziario e sociale; essa, infatti, favorirà la cooperazione fra le società e i capitali stranieri e nazionali, aumenterà la potenzialità della flotta italiana e — fatto assai rilevante — tutelerà quei lavoratori italiani che, imbarcati su navi battenti « bandiere-ombra », sono sottratti dalla disciplina legislativa e previdenziale italiana.

Tale normativa, come effetto collaterale, potrà inoltre avere anche quello di combattere il triste fenomeno delle evasioni fiscali, attuato con l'iscrizione presso altri Stati dei natanti nazionali.

È per tali motivi che raccomando l'approvazione senza emendamenti del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Poiché le finalità del disegno di legge in discussione sono già state evidenziate nel corso dell'esame svoltosi in sede referente e nuovamente oggi qui ribadite dagli onorevoli relatori, mi limiterò a sottolineare ancora una volta l'importanza di questo provvedimento per i molteplici effetti economici, finanziari e sociali che esso comporta ed auspicare che gli onorevoli commissari vogliano approvarlo nel testo presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 143. – (*Nazionalità dei proprietari di navi italiane*). — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti e dell'aviazione civile, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condi-

zioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c*) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ».

« ART. 158. – (*Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati*). — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza ».

« ART. 159. – (*Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati*). — Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143 venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuovere l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

I ministri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157.

Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma ».

L'onorevole Revelli, relatore per la IV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 143, lettera c) *e all'articolo 159, secondo comma, sopprimere le parole*: e dell'aviazione civile.

REVELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Si tratta di un coordinamento con una legge precedentemente approvata che ha modificato in tal senso la denominazione del ministero.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo (1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo ».

L'onorevole Revelli, relatore per la IV Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

REVELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Questo disegno di legge tende, in pratica, ad uno snellimento di procedure. Esso, in-

fatti, prevede la soppressione della pratica della spedizione della nave da parte dei consolati e dell'autorità marittima, sostituendovi una libera dichiarazione da parte del comandante della nave. Tali modifiche sono conformi agli orientamenti emersi nel quadro della convenzione di Londra sullo snellimento dei traffici marittimi internazionali.

Concludo auspicando l'approvazione senza emendamenti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Becciu di sostituirsi al relatore per la X Commissione, onorevole Dal Maso, momentaneamente assente.

BECCIU, *Relatore f.f. per la X Commissione*. L'utilità di questo disegno di legge è a tutti nota e da tutti condivisa. Poiché nessuna osservazione particolare è emersa, neanche nel corso del breve esame svolto in sede referente, penso non vi siano difficoltà a che esso sia approvato nel testo del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco quanto dichiarato nel corso dell'esame in sede referente del 2 aprile 1974 e mi rifaccio alle dichiarazioni che il rappresentante del Governo ebbe a fare in tale occasione alle Commissioni riunite.

Gli onorevoli relatori hanno oggi nuovamente sottolineato l'utilità di questo disegno di legge, volto a realizzare un notevole snellimento di procedure. Concordo con le loro osservazioni ed invito gli onorevoli commissari ad approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 179. – (*Nota di informazioni all'autorità marittima*). — All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di destinazione, nonché la posizione della nave nel porto. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare dovrà provvedere a fare per via radio al consolato la comunicazione di cui al precedente comma limitatamente agli elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alla comunicazione di cui sopra per via radio del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo ».

« ART. 180. – (*Ispezioni*). — Il comandante del porto o l'autorità consolare possono ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. In tal caso delle osservazioni effettuate nel corso dell'ispezione dalla predetta autorità – cui è demandato anche il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori ordinati dalle competenti autorità in seguito a visite di controllo – dovrà farsi pronta annotazione sui libri di bordo ».

« ART. 181. – (*Rilascio delle spedizioni*). — Il comandante del porto o l'autorità consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facoltà di rifiutare

in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.

La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari - dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente - dovrà essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato ».

« ART. 184. - (*Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna*). — Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visone delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi ».

« ART. 185. - (*Navi straniere*). — Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione » (904):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	39
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo » (1088):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	39
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per la IV Commissione: Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Del Pennino, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Mazzola, Musotto, Pennacchini, Revelli, Riccio Pietro, Sabbatini, Speranza, Stefanelli e Valiante.

per la X Commissione: Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Belci, Canestrari, Carri, Ceravolo, Dal Maso, Di Leo, Fiorìello, Foscarini, Guerrini, Lombardi Giovanni, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pezzati, Piccinelli, Pisanu, Russo Ferdinando, Scipioni, Venturini. Volpe e Zoppi.

STEFANELLI, *Segretario della IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO